

emanato dal Governo il 29 gennaio 1973

*ai sensi dell'art. 19 delle legge sulle scuole medie*¹

I. Disposizioni generali

Art. 1 Situazione

La Scuola cantonale grigione (Scuola) è la scuola pubblica di grado più alto nel Cantone dei Grigioni.

Art. 2²

Art. 3 Compito

¹ La Scuola impartisce agli allievi un insegnamento medio completo quale preparazione agli studi universitari o formazione professionale e promuove su fondamento cristiano il loro sviluppo intellettuale, spirituale e fisico. Al di sopra delle differenze in campo culturale, linguistico e confessionale essa pone l'accento sui fattori di reciproca comprensione e sui caratteri comuni grigioni e deve poter essere frequentata dagli appartenenti a tutte le confessioni senza pregiudizio della loro libertà di credenza e di coscienza.

² Nei limiti del suo compito la Scuola contribuisce a educare gli allievi in modo da farne dei membri responsabili e indipendenti della comunità.

Art. 4 Lingua d'insegnamento

Nella formazione del suo programma la Scuola tiene conto del trilinguismo del Cantone. Il tedesco è di regola la lingua d'insegnamento.

Art. 5 Anno scolastico

L'anno scolastico comincia di regola alla fine di agosto o al principio di settembre e dura sino alla fine di giugno dell'anno seguente.

Art. 6 Contribuzioni

¹ Ogni allievo ha da versare una tassa scolastica, una tassa base e altri emolumenti.

² I particolari sono regolati in un'ordinanza governativa.³

Art. 7⁴ **Assicurazione infortuni**

È compito del titolare dell'autorità parentale rispettivamente degli allievi e uditori maggiorenni contrarre un'assicurazione contro gli infortuni durante l'insegnamento, il tempo libero e le vacanze.

Art. 8 Responsabilità

¹ La Scuola non risponde del possesso e della proprietà degli allievi.

² Oggetti di notevole valore possono esser depositati presso la segreteria oppure prima delle lezioni di ginnastica presso il relativo insegnante.

II. Vitto e alloggio

Art. 9 Convitto

¹ Il Cantone gestisce un Convitto.

² I particolari sono regolati in un'ordinanza governativa.

Art. 10 Altre pensioni

¹ Un allievo che cambia d'indirizzo deve informarne la direzione scolastica.

² Questa può proibire agli allievi di abitare o prendere i pasti in luoghi inadatti.

Art. 11 Collaborazione degli educatori

I genitori, gli alloggiatori e i proprietari di pensioni devono collaborare con gli organi scolastici nell'educazione degli allievi ed obbligarli ad osservare il regolamento scolastico. Essi si rivolgeranno, se del caso, al competente insegnante di

classe.

III. Ammissione e licenziamento

Art. 12 Ammissione

¹ Ogni nuovo allievo deve sostenere un esame d'ammissione. I particolari sono regolati in un'ordinanza governativa.

² L'ammissione durante l'anno scolastico è possibile solo per motivi importanti. In questi casi la direzione scolastica esamina i motivi e, se consenziente in linea di massima, fissa la data dell'esame d'ammissione.

³ ⁵ Essa può prescindere dall'esame d'ammissione in casi speciali. In specie può stabilire un periodo di prova per allievi che hanno fino ad allora frequentato una scuola media analoga.

Art. 13 ⁶ Uditori

¹ Gli uditori vengono accettati solo nel periodo dal 1° febbraio alla fine dell'anno scolastico. Sono ammesse eccezioni per allievi di altra lingua che per motivi linguistici non possono seguire l'insegnamento nella loro classe.

² La direzione scolastica decide se e in qual numero possano esser accettati uditori, tenendo conto soprattutto del numero di allievi di una classe.

³ ... ⁷

⁴ Gli uditori sono soggetti al regolamento scolastico.

Art. 14 ⁸ Licenziamento

¹ Chi vuol lasciare la Scuola in anticipo o passare a un'altra sezione, deve presentare una dichiarazione scritta dei genitori

² Un allievo maggiorenne sottoscrive egli stesso la dichiarazione scritta.

³ Il licenziamento viene autorizzato solo dopo che l'allievo abbia restituito gli oggetti ricevuti in prestito dalla Scuola (libri, strumenti, materiale didattico, chiavi, uniforme dei cadetti ecc.) e presentato i necessari attestati.

⁴ Non si rilascia una pagella per un semestre incompleto.

IV. Frequenza

Art. 15 ⁹ Frequenza

I corsi in materie d'insegnamento obbligatorie e facoltative si devono frequentare regolarmente dando prova di puntualità.

Art. 16 Materie facoltative

¹ Coloro che vogliono frequentare materie facoltative devono fare una richiesta scritta. L'iscrizione obbliga alla frequenza per tutto un anno scolastico.

² ¹⁰ Solo per motivi importanti è possibile lasciare il corso durante l'anno scolastico. La relativa richiesta dev'essere presentata per iscritto dai genitori rispettivamente dall'allievo maggiorenne e viene decisa definitivamente dalla direzione scolastica.

Art. 17 ¹¹ Congedi

Per un'assenza prevedibile l'allievo deve chiedere di regola un permesso dieci giorni prima al soprintendente della Sezione.

Art. 18 ¹² Obbligo di notifica in caso di assenza

¹ Se un allievo manca per più di tre giorni, la sua assenza va subito notificata al soprintendente della Sezione competente.

² ¹³ In caso di malattia durante un esame finale deve essere presentato un certificato medico.

Art. 19 Regolamentazione delle assenze per la prima fino alla terza classe di ginnasio

1. Assenze giustificate ¹⁴

¹ 15, 16 I genitori o gli alloggiatori devono certificare e motivare le assenze dell'allievo nel relativo libretto.

² 17, 18 Se l'allievo ha raggiunto la maggiore età, può riempire egli stesso il libretto.

³ ... 19

⁴ ... 20

Art. 19a ²¹

Art. 20 ²² 2. Assenze ingiustificate ²³

¹ Si considerano ingiustificate le assenze per le quali non viene chiesto un permesso né presentata una giustificazione sufficiente.

² La direzione scolastica va informata delle assenze ingiustificate. Essa ordina che l'insegnamento perduto venga compensato e può decidere sanzioni. ²⁴

Art. 20a ²⁵ Regolamentazione delle assenze per tutte le altre classi

¹ Gli allievi a partire dalla quarta classe di ginnasio e gli allievi della scuola media di diploma o di commercio non possono essere assenti per materia e semestre più di due volte il numero delle lezioni settimanali.

² Gli insegnanti annotano per ogni ora di lezione quali allievi non hanno preso parte alla lezione.

³ Se il contingente viene superato, la direzione scolastica può adottare misure immediate per garantire una frequenza scolastica conforme alle prescrizioni, ordinare un rapporto regolare della persona interessata riguardo alle proprie assenze e ridurre il contingente per il semestre successivo. In caso di continuato o ripetuto superamento del contingente, la direzione scolastica può minacciare o pronunciare l'ultimatum.

⁴ La direzione scolastica stabilisce la procedura di controllo e assicura che il numero di assenze venga indicato nella pagella. Essa disciplina le modalità concernenti la considerazione e la non considerazione delle assenze nel contingente e provvede all'attuazione della regolamentazione delle assenze.

Art. 21 Controllo delle assenze

Ogni sezione tiene un controllo delle assenze.

Art. 22 Congedi

¹ Le richieste di congedi vanno presentate e motivate dai genitori. Se si tratta di motivi di salute, occorre allegare un certificato medico.

² Un allievo che abbia raggiunto la maggiore età può presentare egli stesso la richiesta di congedo.

³ La richiesta di congedo va inoltrata all'inizio dell'anno scolastico o dopo la prima pagella. Fanno eccezione le richieste presentate per motivi di salute o per rinuncia a una materia facoltativa causa profitto insufficiente nelle materie obbligatorie.

⁴ La direzione scolastica decide le richieste dopo aver consultato gli insegnanti delle materie in questione.

⁵ Quanto all'esenzione dalla ginnastica o da esercizi sportivi per una o singole ore, la decisione spetta all'insegnante di ginnastica che in casi dubbi si varrà dell'aiuto del medico.

Art. 23 Sospensione dall'insegnamento

In casi di malattia o disciplinari gravi la direzione scolastica può escludere un allievo dall'insegnamento per un certo periodo.

Art. 24 Regolamento della circolazione

¹ La direzione scolastica prende disposizioni per il parcheggio dei veicoli ed emana i provvedimenti necessari per la sicurezza degli insegnanti e degli allievi.

² Questi ultimi non hanno diritto di parcheggiare nell'area della Scuola.

V. Promozione e pagella

Art. 25 ²⁶ Decisione

Alla fine dell'anno scolastico la conferenza degli insegnanti decide in base al profitto sulla promozione dei singoli allievi. I particolari sono regolati in un'ordinanza governativa. ²⁷

Art. 26 ²⁸ Pagella

Nella pagella sono valutati il profitto, la diligenza e la condotta. Essa serve a informare i genitori e l'allievo. I genitori rispettivamente l'allievo maggiorenne devono firmarla.

VI. Insegnanti di classe

Art. 27 Designazioni

La direzione scolastica designa per ogni classe un insegnante di classe all'inizio dell'anno scolastico.

Art. 28 Compiti

¹ L'insegnante di classe dedica alla sua classe cure particolari. Egli consiglia ed aiuta, promuove scambi d'idee e almeno una volta al mese riceve gli allievi che vogliono consultarlo. Accoglie le istanze di allievi e, se del caso, le trasmette alla direzione scolastica.

² Si informa dagli altri insegnanti sul profitto e la condotta degli allievi della sua classe. Se uno di questi non riesce nello studio, ne chiarisce le cause. Essendo in discussione punizioni gravi, l'insegnante di classe viene aggregato alla direzione scolastica.

³ ²⁹ Egli dà ai genitori informazioni sul profitto, la diligenza e la condotta degli allievi non maggiorenni della sua classe.

⁴ Guida la classe nelle escursioni e nei viaggi.

VII. Manifestazioni scolastiche

Art. 29 Manifestazioni

L'insegnamento va completato con conferenze, proiezioni, rappresentazioni teatrali ed esecuzioni musicali.

Art. 30 Escursioni e manifestazioni sportive

Le escursioni e le manifestazioni sportive non devono durare complessivamente più di cinque giorni all'anno. In questi non sono comprese le escursioni di carattere scientifico e le settimane di lavoro autorizzate dalla direzione scolastica d'intesa con gli insegnanti del ramo.

VIII. Musica dei cadetti

Art. 31 Caratteristiche, direzione e organizzazione

¹ La musica dei cadetti è composta di allievi e suona strumenti a fiato e tamburi.

² Essa viene diretta da un insegnante di musica della Scuola ed ha un'uniforme.

³ Il Cantone regola l'acquisto e la manutenzione degli strumenti, dei testi musicali e delle uniformi. ³⁰

IX. Organizzazioni degli allievi

Art. 32 Compiti

¹ ³¹ Gli allievi delle Sezioni di scuola media possono fondare una propria organizzazione intesa a promuovere lo spirito di comunità fra gli allievi e a rappresentare loro speciali interessi.

² Queste due organizzazioni di allievi possono d'intesa con la direzione scolastica assumere compiti particolari. I loro rappresentanti possono venir consultati dalla direzione scolastica e dalla conferenza degli insegnanti.

Art. 33 Regolamento

¹ Ogni organizzazione di allievi ha da redigere un regolamento, in cui esporrà:

- a) il proprio scopo
- b) i propri organi coi limiti delle loro competenze e obblighi
- c) la procedura d'elezione e di votazione
- d) il campo d'attività

e) il procacciamento e la gestione dei propri mezzi finanziari.

² Tale regolamento entra in vigore una volta approvato dalla direzione scolastica.

Art. 34 Elezione degli organi

¹ Gli organi vanno designati all'inizio dell'anno scolastico secondo criteri democratici e con regolare elezione.

² Ogni classe costituisce un circondario elettorale e nomina il suo rappresentante.

³ Ogni allievo è elettore ed eleggibile.

Art. 35 Votazioni generali

Decisioni su proposte di grande portata possono esser prese solo in votazione segreta con partecipazione di tutti gli allievi.

X. Associazioni

Art. 36 Autorizzazione

La fondazione di associazioni e l'emanazione del loro statuto richiedono l'autorizzazione della direzione scolastica.

Art. 37 Adesione

¹ L'adesione a un'associazione è permessa a partire dai sedici anni compiuti.

² Gli uditori e coloro che partecipano solo agli esercizi ginnici e sportivi non sono membri dell'associazione.

³ La direzione scolastica può limitare temporaneamente l'attività sociale di allievi che non hanno adempiuto le condizioni di promozione in una pagella semestrale o secondo l'opinione del corpo insegnante.

Art. 38 Attività

¹ Le associazioni ginniche e sportive possono stabilire due ore d'allenamento obbligatorio alla settimana e usare per queste gli impianti sportivi della Scuola. Col permesso della direzione scolastica il numero delle ore obbligatorie può venir aumentato.

² Nei locali scolastici tutte le associazioni possono svolgere i loro corsi sempreché abbiano ottenuto il permesso della direzione scolastica.

³ I dirigenti provvedono all'ordine nei locali e negli impianti usati.

⁴ Le sedute sociali vanno organizzate al massimo ogni 15 giorni e sono da notificare in anticipo alla direzione scolastica. Esse devono terminare alle 23.00.

⁵ Se si organizzano manifestazioni alla fine della settimana, occorre render possibile la partecipazione a un culto.

⁶ L'orario della Scuola non deve comunque esser influenzato dall'attività delle associazioni.

Art. 39 Controllo

¹ La direzione dell'associazione provvede all'osservanza delle prescrizioni sociali e al regolare svolgimento delle manifestazioni.

² All'inizio dell'anno scolastico essa presenta alla direzione scolastica un elenco dei membri del comitato e dell'associazione, compresi coloro che partecipano solo alla ginnastica o ai giochi sportivi. Le modifiche dell'effettivo dell'associazione e del comitato vanno notificate ogni semestre.

³ La conferenza dei direttori può limitare l'attività di un'associazione che non si attiene alle prescrizioni e in casi gravi sopprimerla.

Art. 40 Associazioni senza personalità giuridica

Se gli allievi fondano associazioni senza personalità giuridica propria valgono analogamente per esse le norme sulle associazioni.

Art. 41 Associazioni estranee alla Scuola

¹ Per l'adesione ad associazioni estranee alla Scuola valgono analogamente gli articoli 37 e 38 capoversi 4 e 6.

² La direzione scolastica può interdire l'adesione a un'associazione la cui attività compromette gli scopi della Scuola.

XI. Disciplina

Art. 42 Norme di comportamento

¹ Gli insegnanti e gli allievi devono dar prova di tatto e di tolleranza gli uni verso gli altri e soprattutto evitare espressioni offensive.

² Gli allievi sono tenuti ad osservare le istruzioni della direzione scolastica e degli insegnanti.

Art. 43 Disposizioni per tutti gli allievi

¹ È vietato consumare alcol e fumare nell'area della Scuola, a parte le eccezioni concesse dalla direzione scolastica.

² Sono proibiti il possesso, il commercio e il consumo di droghe.

³ Chi vuol organizzare manifestazioni di qualsiasi genere nell'area della Scuola deve chiedere il permesso alla direzione scolastica.

⁴ Gli allievi devono sempre portar con sé la tessera di legittimazione rilasciata dalla Scuola.

Art. 44 Disposizioni per gli allievi sotto i 16 anni

¹ ³² Agli allievi sotto i 16 anni sono proibiti il consumo di alcol e il fumare anche durante le manifestazioni scolastiche. In occasione di escursioni scolastiche gli insegnanti possono fare eccezioni per gli allievi della terza classe del ginnasio.

² Quanto al recarsi in ristoranti e in locali da ballo o di divertimenti e all'assistere a spettacoli teatrali o cinematografici o a manifestazioni sportive serali fanno stato le prescrizioni di polizia.

³ Le serate di classe, le feste scolastiche e simili manifestazioni richiedono il permesso della direzione scolastica.

XII. Punizioni e altri provvedimenti

Art. 45 Punizioni

¹ Un allievo che contravviene al regolamento scolastico o non osserva ordini della direzione scolastica o di insegnanti viene punito con una diffida, un penso o l'arresto.

² Il penso e il lavoro durante l'arresto devono essere sensati.

³ La direzione scolastica regola il controllo degli arresti.

Art. 46 Provvedimenti

Può venir minacciata (ultimatum) o decisa l'esclusione dalla Scuola se un allievo

- a) commette gravi infrazioni alla disciplina scolastica;
- b) mette in pericolo il personale e gli allievi o singoli allievi;
- c) danneggia intenzionalmente attrezzature e materiale scolastico;
- d) è implicato in affari di droghe.

Art. 47 Ultimatum obbligatorio

L'esclusione va minacciata a ogni allievo che nel corso di un anno scolastico è stato punito dalla direzione scolastica con più di 12 ore d'arresto.

Art. 48 Conseguenze dell'ultimatum

Se nonostante la minaccia di esclusione un allievo dev'essere ancora punito dalla direzione scolastica, la proposta d'esclusione è trasmessa al Dipartimento dell'educazione.

Art. 49 Termine di prova

Un allievo minacciato d'esclusione ha a disposizione un periodo di sei mesi per fare buona prova. Non contano al riguardo le vacanze estive.

Art. 50 Riammissione

¹ Un allievo escluso dalla Scuola non può esservi riammesso nel corso dell'anno scolastico.

² ³³ L'eventuale riammissione successiva è decisa dalla direzione scolastica.

Art. 51 Competenze

¹ Le punizioni sono decise dalla direzione scolastica o dagli insegnanti. Gli insegnanti possono assegnare fino a tre ore d'arresto.

² ³⁴ L'ultimatum e l'esclusione dalla Scuola sono decisi dalla direzione scolastica.

³ ... ³⁵

Art. 52 Notifica

¹ Di regola la direzione scolastica informa i genitori, gli insegnanti di classe e la conferenza degli insegnanti di ogni punizione o provvedimento grave.

² ³⁶ L'esclusione dalla Scuola va notificata all'Ufficio.

Art. 53 Diritto di esser ascoltati

¹ Il diritto di esser ascoltati è garantito in tutti i casi.

² ³⁷ Un allievo punito può chiedere un colloquio personale col suo insegnante di classe o col soprintendente della Sezione.

³ Volendo minacciare o decidere l'esclusione, si deve dar all'allievo la possibilità di difendersi e far partecipare l'insegnante di classe al dibattito.

Art. 54 ³⁸ Rimedi legali

¹ Un allievo può presentare ricorso alla direzione scolastica contro le punizioni e i provvedimenti.

² Le decisioni della direzione scolastica possono essere impugnate con ricorso amministrativo al Dipartimento.

XIII. Disposizioni finali

Art. 55 Comunicazioni

¹ Il presente regolamento scolastico è da consegnare e da spiegare ogni anno ai nuovi allievi.

² L'insegnante di classe è obbligato a richiamare l'attenzione della classe sulle norme più importanti del regolamento.

Art. 56 Abrogazioni

Il presente regolamento entra in vigore il 1. marzo 1973 e sostituisce quello del 18 settembre 1953. ³⁹

Art. 57 ⁴⁰

Note finali

- 1 CSC 425.000
- 2 Abrogazione giusta l'ordinanza sull'adeguamento e l'abrogazione di ordinanze del Governo in relazione all'abolizione della Scuola magistrale grigione del 23 ago. 2005; FUC 2005, 2725; entra in vigore il 1° set. 2005
- 3 Vedi l'ordinanza governativa sulle tasse e i contributi dovuti dagli allievi della Scuola cantonale grigione, CSC425.120
- 4 Testo giusta DG del 19 dic. 1995
- 5 Abrogazione giusta l'ordinanza sull'adeguamento e l'abrogazione di ordinanze del Governo in relazione all'abolizione della Scuola magistrale grigione del 23 ago. 2005; FUC 2005, 2725; entra in vigore il 1° set. 2005
- 6 Testo giusta DG 14 dic. 1987
- 7 Abrogazione giusta l'ordinanza sull'adeguamento e l'abrogazione di ordinanze del Governo in relazione all'abolizione della Scuola magistrale grigione del 23 ago. 2005; FUC 2005, 2725; entra in vigore il 1° set. 2005
- 8 Testo giusta DG del 19 dic. 1995
- 9 Per gli anni scolastici 1992/93 e 1993/94 sostituiti dall'ordinanza sulle assenze per le Sezioni ginnasiali, la SMD e la SMD della Scuola cantonale grigione. DG 8 set. 1992; proroga fino a nuovo avviso con DG 12 lug. 1994; parzialmente rivisto con DG del 19 dic. 1995
- 10 Testo giusta DG del 19 dic. 1995

- 11 Testo giusta l'ordinanza sull'adeguamento e l'abrogazione di ordinanze del Governo in relazione all'abolizione della Scuola magistrale grigione del 23 ago. 2005; FUC 2005, 2725; entra in vigore il 1° set. 2005
- 12 Testo giusta l'ordinanza sull'adeguamento e l'abrogazione di ordinanze del Governo in relazione all'abolizione della Scuola magistrale grigione del 23 ago. 2005; FUC 2005, 2725; entra in vigore il 1° set. 2005
- 13 Introduzione giusta DG del 27 set. 2005; entra in vigore retroattivamente il 15 ago. 2005
- 14 Testo giusta DG del 27 set. 2005; entra in vigore retroattivamente il 15 ago. 2005
- 15 Per gli anni scolastici 1992/93 e 1993/94 sostituiti dall'ordinanza sulle assenze per le Sezioni ginnasiali, la SMD e la SMD della Scuola cantonale grigione. DG 8 set. 1992; proroga fino a nuovo avviso con DG 12 lug. 1994; parzialmente rivisto con DG del 19 dic. 1995
- 16 Per il 2° grado superiore e la maturale alla Scuola magistrale grigione sostituiti fino a nuovo avviso dall'ordinanza sulle assenze; DG 12 lug. 1994
- 17 Per gli anni scolastici 1992/93 e 1993/94 sostituiti dall'ordinanza sulle assenze per le Sezioni ginnasiali, la SMD e la SMD della Scuola cantonale grigione. DG 8 set. 1992; proroga fino a nuovo avviso con DG 12 lug. 1994; parzialmente rivisto con DG del 19 dic. 1995
- 18 Per il 2° grado superiore e la maturale alla Scuola magistrale grigione sostituiti fino a nuovo avviso dall'ordinanza sulle assenze; DG 12 lug. 1994
- 19 Abrogazione giusta DG del 27 set. 2005; entra in vigore retroattivamente il 15 ago. 2005
- 20 Abrogazione giusta DG del 27 set. 2005; entra in vigore retroattivamente il 15 ago. 2005
- 21 Abrogazione giusta DG del 27 set. 2005; entra in vigore retroattivamente il 15 ago. 2005
- 22 Sostituito dall'ordinanza sulle assenze, cfr. nota all'art. 15
- 23 Testo giusta DG del 27 set. 2005; entra in vigore retroattivamente il 15 ago. 2005
- 24 Cfr. gli art. 45 sgg. del presente regolamento
- 25 Introduzione giusta DG del 27 set. 2005; entra in vigore retroattivamente il 15 ago. 2005
- 26 Cpv. 2 abrogato con DG 13 apr. 1981; questa modifica entra in vigore per l'anno scolastico 1981/82
- 27 Vedi l'ordinanza governativa sul liceo nel Cantone dei Grigioni, CSC425.050
- 28 Testo giusta DG del 19 dic. 1995
- 29 Testo giusta DG del 19 dic. 1995
- 30 Vedi il regolamento governativo della musica dei cadetti della Scuola cantonale, CSC425.450
- 31 Testo giusta l'ordinanza sull'adeguamento e l'abrogazione di ordinanze del Governo in relazione all'abolizione della Scuola magistrale grigione del 23 ago. 2005; FUC 2005, 2725; entra in vigore il 1° set. 2005
- 32 Testo giusta l'ordinanza sull'adeguamento e l'abrogazione di ordinanze del Governo in relazione all'abolizione della Scuola magistrale grigione del 23 ago. 2005; FUC 2005, 2725; entra in vigore il 1° set. 2005
- 33 Testo giusta DG del 27 set. 2005; entra in vigore retroattivamente il 15 ago. 2005
- 34 Testo giusta DG del 27 set. 2005; entra in vigore retroattivamente il 15 ago. 2005
- 35 Abrogazione giusta DG del 27 set. 2005; entra in vigore retroattivamente il 15 ago. 2005
- 36 Testo giusta DG del 27 set. 2005; entra in vigore retroattivamente il 15 ago. 2005
- 37 Testo giusta l'ordinanza sull'adeguamento e l'abrogazione di ordinanze del Governo in relazione all'abolizione della Scuola magistrale grigione del 23 ago. 2005; FUC 2005, 2725; entra in vigore il 1° set. 2005
- 38 Testo giusta ordinanza sull'adeguamento di ordinanze governative alla legge sulla giustizia amministrativa; AGS 2006, FUC 2006_5027; entrato in vigore il 1° gen. 2007
- 39 aRB, 667: tradotte solo le revisioni secondo l'indice cronologico della RC 1968-1970
- 40 Abrogazione giusta DG del 27 set. 2005; entra in vigore retroattivamente il 15 ago. 2005